



Sindaco

*Città di Locri
Città metropolitana di Reggio Calabria*

Ordinanza Sindacale ordinanza contingibile ed urgente

N° 10 DEL 17-10-2024

Oggetto: Asilo Nido “Moschetta” del Comune di Locri. Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. L.R. del 15 maggio 2024, n. 24

VISTA:

- Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 avente ad oggetto “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”;

VISTA Legge regionale 15 maggio 2024, n. 24 (Burc n.101 del 16 maggio 2024) avente ad oggetto “Disposizioni per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino ai sei anni”.

TENUTO CONTO del Regolamento n. 7 del 10 luglio 2024 (Burc n.145 del 12 luglio 2024) di attuazione Legge Regionale n° 24 del 15 maggio 2024.

TENUTO CONTO che la Regione Calabria, ai sensi dell’Art. 12 della L.R. 24/2024 stabilisce che:

1. Al fine di assicurare un’offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

PRESO ATTO che la Regione Calabria, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 24/2024 stabilisce che

1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. In particolare, i Comuni provvedono a:

- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
- b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 16;
- c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;
- e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;
- h) gestire propri servizi educativi;
- i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
- j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali.

2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.

3. La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:

- a) un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento pedagogico-territoriale di cui all'articolo 10;
- b) un referente del servizio dell'Azienda sanitaria provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
- c) un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione;
- d) un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.

DATO ATTO che la Regione Calabria, ai sensi dell' Art. 21 della L.R. 24/2024 stabilisce che

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.
2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

DATO ATTO dell'art. 38 del Regolamento n.7/24 che stabilisce che:

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 21 della L.R. 24/2024, con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori/educatrici e bambini/e;
 - c) titolo di studio e requisiti del personale educativo e del personale addetto ai servizi generali ed alla preparazione dei pasti assegnato al servizio e la corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) tabella dietetica (se previsto il servizio di refezione);
 - f) progetto pedagogico;
 - g) carta dei servizi;
 - h) costituzione organismi di partecipazione delle famiglie;
 - i) copertura assicurativa del personale e dei bambini.
2. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, il richiedente deve produrre la documentazione come previsto dallo Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento, della durata massima di 90 giorni, si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - a) Il soggetto titolare di un servizio educativo, che intenda autorizzare al funzionamento un servizio educativo/integrativo, purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 31, presenta domanda con relativa documentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ha sede il servizio stesso.

RILEVATO che secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2024 i servizi educativi, a prescindere dalla natura pubblica o privata, necessitano dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune nel quale è ubicata la struttura;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.1343 del 10.10.2024, il Settore 1 - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, CULTURALI, SUAP del Comune di Locri ha aggiudicato all'Cooperativa ADISS Multiservice con sede a Paola (CS) la procedura aperta #335 per la gestione del servizio di asilo nido a titolarità pubblica sito nel Comune di Locri per l'anno educativo 2024-2025;

PRESO ATTO dell'istanza presentata all'Ufficio SUAP Locride Sviluppo, giusto prot 647809/2024 del 15.10.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Locri, in quanto legale rappresentate dell'Ente titolare della struttura, ha presentato istanza per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido Comunale "Moschetta" di Locri;

CONSIDERATO che nelle more dell'procedimento istruttorio, occorre garantire ai bambini la fruizione dei servizi educativi di prima infanzia, in ragione dell'assenza sul territorio di servizi educativi della stessa natura;

DATO ATTO che i servizi educativi dell'infanzia rientrano nei "Livelli essenziali delle prestazioni", intesi quali standard di riferimento qualitativo e quantitativo essenziale che devono essere garantiti in maniera uniforme a favore dei cittadini, in quanto strettamente connessi a diritti fondamentali da tutelare;

PRESO ATTO dell'attestazione rilasciata dal Responsabile del Settore 3 "Urbanistica-Ambiente-Demanio-CUP-Patrimonio del Comune di Locri, il quale certifica l'agibilità relativa all'immobile adibito ad Asilo Nido in contrada Moschetta di Locri e la piena fruibilità dello stesso, come da documentazione ivi richiamata;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUOEL (D.lgs. 267/2000) che normano le ordinanze attribuite al potere del Sindaco, quale ufficiale di governo, da adottarsi motivatamente, e conseguentemente la propria competenza;

VISTO l'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover procedere, nelle more dell'istruttoria amministrativa al rilascio del titolo autorizzativo, all'apertura del servizio educativo presso l'Asilo Nido Comunale "Moschetta" di Locri a far data dal 21.10.2024;

Il Sindaco pro tempore

ORDINA E DISPONE

- di procedere, nelle more dell'istruttoria amministrativa al rilascio del titolo autorizzativo, all'apertura del servizio educativo presso l'Asilo Nido Comunale "Moschetta" di Locri a far data dal 21.10.2024;
- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Locri, sia pubblicata sul portale dell'Ente in apposito avviso e venga immediatamente notificata alla Cooperativa Sociale ADISS Multiservice, soggetto gestore dell'Asilo Nido Comunale "Moschetta".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO

Dott. Giuseppe Fontana